

APRILE 2010: ALCUNE NOTIZIE IMPORTANTI SULLA SCUOLA

PEI (piano educativo individualizzato)

art. 12, comma 5 della Legge 104/92

In molte scuole, il PEI viene preparato verso marzo/aprile per l'anno in corso... QUESTA E' UN'ABITUDINE CHE DEVE ASSOLUTAMENTE CESSARE, perché secondo la **Nota Ministeriale (protocollo 47/98 del 2005)**, che va a sostituire il D.P.R. del 24-02-1994 art. 5), il PEI deve essere fatto nel mese di settembre! Anzi, possibilmente dovrebbe già essere preparato a maggio dell'anno scolastico precedente e chiuso a settembre.

Il buon senso potrebbe anche farci pensare che, in caso fosse il primo anno in quella scuola per il ragazzo/a, si può aspettare qualche settimana in più, ma comunque non si può arrivare assolutamente a dicembre (figuriamoci a marzo/aprile dell'anno successivo!).

Quindi, care famiglie, se ciò dovesse accadere ai vostri figli, a fine settembre dovrete mandare una lettera al Dirigente scolastico e in copia al Provveditorato, ricordando i termini di legge per il PEI. Qualora a distanza di un mese non fosse ancora pronto il PEI, ne fate un'altra sempre indirizzata ai due enti. Se si dovesse mai arrivare a dicembre, oltre alle prime due lettere, aggiungete una terza copia per l'Ispettorato Scuole e richiedete un Ispettore nella scuola!
Ricordatelo, è un diritto dei vostri figli.

il PEI può essere SEMPLIFICATO (ovvero segue un programma scolastico paritario ma con agevolazioni per facilitare la comprensione del ragazzo/a), oppure DIFFERENZIATO (ovvero con un programma diverso) e non consente l'acquisizione del diploma da parte del ragazzo/a!!!!

Secondo l'**Ordinanza n° 90/2001, art. 15**, i genitori del ragazzo/a possono opporsi al PEI DIFFERENZIATO; rifiutarlo e non firmarlo.

SOSTEGNO

La corte costituzionale con la sentenza n. 80/2010 ha dichiarato incostituzionali i commi 413 e 414 inseriti nella finanziaria del 2008. Questi commi vietavano la possibilità di deroghe al rapporto medio nazionale di 1 a 2, un posto di sostegno per due alunni disabili.

La sentenza afferma che queste due norme sono contrarie all'art.3 della Costituzione (<http://www.governo.it/governo/costituzione/principi.html>) in quanto ledono i diritti individuali degli alunni disabili. La corte ritiene essere irragionevole il divieto di deroghe ai posti di sostegno soprattutto quando si devono assegnare le ore ai disabili gravi...

Il Ministero dovrà emanare la nuova Ordinanza sugli organici di fatto che dovrà necessariamente tener conto di questo radicale cambiamento nella normativa.

Le novità introdotte dalla Sentenza, praticamente, varranno dal prossimo anno scolastico, perchè la Sentenza che ha forza di Legge, andrà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Occorre quindi prepararsi in vista del prossimo anno scolastico.

http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=56&oCodGiudice=&AnnoDec=1989&TrmD=&TrmM=&tiposcheda=PM

Qualora l'insegnante di sostegno non fosse in grado di gestire la relazione con vostro figlio/a e non riuscisse a lavorare con lui/lei in maniera adeguata, potete richiedere il cambio dell'insegnante. Ovviamente dovete provare concretamente che quest'insegnante non è all'altezza.

Il primo precedente risale alla **Sentenza di Stato 245 del 1994**.

In caso di recupero estivo di alcune materie scolastiche, il ragazzo/a continua ad avere diritto alle ore di sostegno.

Se trovate una buona insegnante di sostegno e rischiate di perderla l'anno successivo, potete provare a chiedere alla scuola una "sperimentazione di continuità didattica". Questo deve essere però approvato anche dal Provveditorato (**art. 13, comma 1, lettera E della Legge 104/92**).

Ricordo che il sostegno è d'obbligo nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, mentre in quelle Private è previsto solo per le elementari PARIFICATE

Secondo la **Legge 62/2002**, le scuole private paritarie hanno comunque l'obbligo di accettare alunni con handicap.

GITE SCOLASTICHE

Secondo la **Circolare 291 del 1992**, l'accompagnatore dell'alunno disabile, può essere qualunque membro della comunità scolastica, tra cui un compagno (se maggiorenne) o un genitore (anche se lo sconsiglio se non è proprio indispensabile, così da lasciare un po' di indipendenza a vostro figlio/a).

L'alunno disabile deve pagare e non può "permettersi" la scuola di farlo per lui (**Legge 67/2006** contro la discriminazione dell'alunno disabile). Deve invece la scuola pagare per l'accompagnatore!

Se la scuola non ha i fondi, può trovare uno "sponsor" oppure, alzare la quota della gita per tutti gli alunni, compreso quello disabile, fino al recupero della cifra per l'accompagnatore.